

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 45/25/2012

Svolgimento del processo

I ricorsi oggi in discussione sono stati depositati a seguito di esito negativo dell'istanza di accertamento con adesione. Istanza presentata dalla ricorrente pur nella considerazione della totale infondatezza delle rettifiche operate dall'Ufficio.

Con gli accertamenti impugnati, emessi a seguito di PVC notificato al termine delle operazioni di verifica fiscale parziale per il periodo dal 1/1/2003 al 30/10/2007, l'Ufficio muove rilievi per prestazioni di servizi infragruppo.

In particolare per il 2005:

- accerta un maggior reddito imponibile ai fini Ires per € 860.273,00, con conseguente riduzione di pari importo della perdita dichiarata, per
- ricavi di competenza non imputati all'esercizio e tardivamente fatturati per prestazioni rese nel dicembre 2005 e fatturate nel 2006 pari ad Euro 111.087,00;
- per costi non di competenza relativi a royalties riferite al 2003 ed al 2004 pari ad Euro 171.841,00;
- per costi non inerenti relativi ad operazioni infragruppo e royalties non documentate pari ad Euro 577.345,00
- assoggetta ad Iva ricavi per servizi infragruppo ritenuti (erroneamente secondo l'Uscio) non imponibili ai sensi art.7 DPR 633/72 per mancanza del requisito della territorialità per una imposta pari ad Euro 686.928,00.

Per il 2006 riprende costi non inerenti

- per servizi infragruppo pari ad Euro 45.500,00
- per royalties non documentate pari ad Euro 153.046,00.

- assoggetta ad IVA operazioni infragruppo ritenute non imponibili ex art. 7 DPR 633/72 per una imposta pari ad Euro 452.560,00 e recupera una imposta di euro 9.100,00 per imposta a credito superiore a quella reale.

La ricorrente chiede che per gli avvisi di accertamento impugnati venga dichiarata la illegittimità e infondatezza sulla base delle argomentazioni di seguito rappresentate.

La ricorrente fa parte del Gruppo ST che ha organizzato e gestito, nei periodi d'imposta 2005 e 2006 e precedenti, i servizi infragruppo centralizzando una serie di servizi in capo ad alcune società del gruppo quale risultato dell'adozione di strategie di razionalizzazione delle risorse in conseguenza della globalizzazione dei mercati. Detta centralizzazione, sostiene la ricorrente, attuata in gruppi sia italiani che esteri è finalizzata alla riduzione dei costi e allo sfruttamento razionale ed efficiente delle risorse aziendali. Peraltro il fenomeno di concentrazione di risorse tecniche ed umane all'interno di gruppi societari è comunemente accettato e riconosciuto anche dalla Amministrazione Finanziaria. D'altro canto è fuor di dubbio che un accentramento di costi con successiva ripartizione fra i soggetti fruitori porti sensibili vantaggi alla sfera produttiva, amministrativa e gestionale nonché alla comunicazione e al marketing.

In tale ottica il gruppo a cui apparteneva la ricorrente affidava attività centralizzata di coordinamento, organizzazione e gestione dei servizi alla società di diritto olandese ST Microelectronics NV (STMNV) in quanto controllante al 99% della ricorrente. Di conseguenza venivano sottoscritte diverse convenzioni tra la STMNV e le singole consociate secondo uno specifico schema contrattuale che portavano ad addebiti alla

ricorrente da parte di STMNV e a corrispettivi della ricorrente per particolare servizi al gruppo nel settore di supporto alle vendite.

In ordine agli addebiti a carico della ricorrente di costi per prestazioni di servizi infragruppo, la società ha fornito un quadro analitico ricostruttivo, peraltro già rappresentato in sede di verifica e contestato comunque da verificatori che non hanno riconosciuto la deducibilità dei costi dal momento che i servizi non risulterebbero inerenti l'attività della ricorrente trattandosi di costi di direzione e coordinamento, di pianificazione del gruppo e di reporting interno ed esterno ad esclusivo interesse della controllante.

Circa la ripresa IVA, la stessa riguarda l'assoggettamento dei ricavi per le prestazioni infragruppo inerenti attività di assistenza tecnica e consulenza prestata nel campo del marketing che erano stati considerati dalla ricorrente fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale previsto all'art.7-c4-lettera e) del DPR 633/72 vista la natura delle prestazioni. L'Agenzia ha contestato il trattamento IVA seguito dalla ricorrente in quanto le prestazioni di che trattasi non erano riconducibili alla categoria di consulenza ed assistenza tecnica bensì a prestazioni di servizio generiche che come tali territorialmente rilevanti in Italia e di conseguenza imponibili IVA ai sensi dall'art. 7 - comma 3 - del citato DPR.

In ordine ai ricavi non imputati per competenza, la ricorrente rileva come l'Agenzia, facendo proprie le risultanze dei verificatori, ha ritenuto che alcuni ricavi contabilizzati in un esercizio fossero di competenza di altri ed ha contestato la non corretta imputazione al periodo d'imposta di competenza. La ricorrente evidenzia però che gli atti impositivi notificati per gli esercizi di contabilizzazione dei ricavi non tengono in alcun conto lo spostamento dei ricavi de quo costituendo palese violazione del divieto della doppia imposizione sancito all'art. 67 del DPR 600/73 e all'art. 127 del TUIR.

La ricorrente eccepisce infine l'illegittimità dell'accertamento in palese violazione dell'art. 12 della legge 212/2000 in considerazione della circostanza che la verifica fiscale è iniziata il 10/7/2007 e si è conclusa il 15/2/2008 con una durata complessiva superiore ai sei mesi mentre la norma invocata prevede la permanenza massima dei verificatori presso la sede della società di giorni trenta prorogabili di ulteriori giorni trenta in caso di particolare complessità dei controlli.

Ciò posto con il ricorso qui in discussione la società chiede in via pregiudiziale la illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.12 - e 5 - della legge 212/2000; in via principale e nel merito l'illegittimità e infondatezza dell'avviso. Chiede inoltre la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ed accessori.

L'Agenzia delle Entrate - D P Monza e Brianza - si costituiva in giudizio in data 30/9/2011 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di rigetto del gravame con condanna alle spese della ricorrente.

Sostiene, nel merito, la legittimità del proprio operato nonché la legittimità della sanzione irrogata che deriva dal comportamento omissivo della società che ha presentato dichiarazione infedele.

Motivi delle decisione

La Commissione ritiene infondata la richiesta pregiudiziale della ricorrente in ordine alla illegittimità degli avvisi per violazione dell'art. 12-c 5- Legge 212/2000 in considerazione che, se la norma risponde all'esigenza di ridurre al minimo il disagio che l'azione ispettiva può arrecare alla normale attività di gestione, non possono essere posti vincoli eccessivi all'indagine per non vanificarne l'efficacia.

Nel merito, il Collegio preso atto della documentazione acquisita al fascicolo di udienza e delle motivazioni e argomentazioni addotte in udienza dalle parti, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento nel merito.

Il contribuente ha dimostrato con dovizia di documentazione probatoria di aver operato correttamente nell'ambito del gruppo ST di cui fa parte. Ha altresì prodotto documentazione idonea a provare il requisito di inerenza dei costi sostenuti per le spese di regia e provato la puntuale esistenza delle cinque condizioni evidenziate dalla giurisprudenza, provando altresì la compatibilità dei servizi medesimi alla specifica attività economica esercitata dalla società ed all'ammontare dei redditi prodotti.

In ordine alla ripresa Iva sulle prestazioni rese alla casa madre ed alle consorelle, la società ricorrente ha dimostrato che le prestazioni sono state addebitate alla società madre soggetto residente in uno stato comunitario che ha provveduto alla autofatturazione, che la non applicazione Iva non ha generato danno erariale e che l'IVA è stata assolta dalla casa madre all'erario del proprio paese comunitario.

Circa la ripresa a tassazione delle componenti negative e positive di reddito non contabilizzate secondo il principio della competenza, ove detti componenti siano stati ripresi sulla base di un presunto vizio di competenza senza rettificare i corrispondenti componenti dichiarati per l'esercizio di competenza, si determina in capo alla ricorrente una doppia imposizione non compatibile con il principio della capacità contributiva. Gli stessi pertanto devono essere decurtati dagli imponibili degli anni di competenza per non incorrere nella duplice tassazione tassativamente vietata dall'art.127 del TUIR

Da ultimo, merita censura l'irrogazione delle sanzioni che ai sensi dell'art. 10 - c 3 - della legge 212/2000 non possono essere irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza di una norma, ma nel caso de quo la sanzione non è neppure supportata da violazione in quanto la società ha operato correttamente secondo norma che consentiva di fruire dell'agevolazione ricorrendo le condizioni previste dalla legge.

Il Collegio ritiene inoltre che possono essere compensate le spese di lite attesa la peculiarità della vertenza e l'attività istruttoria comunque portata avanti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese di giudizio compensate.